

NEGATO AL PROFESSIONISTA IL DIRITTO AL COMPENSO QUANDO LA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO MANCA DELLA PREVISIONE DI SPESA E DELL'ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili
Sentenza 17 febbraio – 10 giugno 2005 n. 12195
(R.d. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 284 e 288)

“Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano a un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili
Sentenza 28 giugno 2005 n. 13831
(Legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55; Legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 6)

“Anche nel vigore dell’art. 55, comma 5, della Legge n. 142 del 1990 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l’art. 6 comma 11, della Legge 15 maggio 1997 n. 127) la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano a un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica, è valida e efficace nei confronti dell’ente solo se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con il professionista, comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento”.

Commento

Le Sezioni Unite intervengono, a distanza di pochi mesi e sulla stessa materia, a dirimere un contrasto insorto tra le Sezioni semplici affermando il principio che la nullità di una delibera dell’Ente locale si estende anche al contratto stipulato, in esecuzione ad essa, tra l’Ente e il professionista.

Il vizio della delibera, in entrambi i casi, riguardava la mancata previsione di spesa e della copertura finanziaria in relazione all’incarico di progettazione di un’opera pubblica affidato ad un professionista esterno. La natura “imperativa”, rispettivamente, degli artt. 284 e 288 del R.d. 383/34 e dell’art. 55 comma 5 della Legge 142/90, determina la nullità della delibera di affidamento dell’incarico che deroghi a tali previsioni. Tale conseguenza – secondo l’orientamento delle Sezioni Unite – non rimane però un fatto puramente interno all’organizzazione della P.A., ma si estende anche alla convenzione stipulata con il professionista (nulla anch’essa ai sensi dell’art. 1418 primo comma c.c.) costituendo la delibera un presupposto essenziale del complesso procedimento attraverso il quale si forma la volontà negoziale dell’Ente che poi si esprime nella stipula del contratto.

Le interessanti massime sopra ricordate si riferiscono ad una serie di norme che sono state successivamente modificate dal legislatore negli anni ’90 e poi in parte trasfuse nel Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/00) introducendo in materia di impegni di spesa assunti dall’amministrazione uno specifico regime di responsabilità.

In virtù del combinato disposto degli artt. 151, 183, 191 e 194 lett. e) T.U., l’assunzione di un impegno di spesa privo dell’attestazione della relativa copertura (c.d. “regolarità contabile”) da parte del responsabile del servizio finanziario, se da un lato incide sulla validità dell’impegno contrattuale assunto dall’amministrazione locale – ad esempio attraverso una convenzione stipulata con un libero professionista incaricato di progettare un’opera pubblica – dall’altro, obbliga direttamente l’amministratore, il funzionario o il dipendente responsabile dell’impegno assunto dall’Ente senza copertura a pagare il compenso della prestazione o il corrispettivo del servizio o della fornitura nei confronti del terzo contraente, salvo e nei limiti del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio attraverso una successiva delibera dell’organo consiliare dell’amministrazione.